

TESTO VIGENTE

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"ABITARE BOLOGNA"

1. Costituzione della Fondazione

1.1 È costituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile una fondazione di partecipazione sotto la denominazione: "Fondazione Abitare Bologna".

1.2 Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

1.3 Sono Soci Fondatori il Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna e Asp Città di Bologna.

2. Obiettivi e Attività Istituzionali

2.1 La Fondazione è costituita per promuovere, agevolare e coordinare lo svolgimento di servizi finalizzati a dare risposta a bisogni abitativi nel territorio della Città metropolitana, nonché per sviluppare progetti di abitare collaborativo – cohousing, cioè sviluppare forme di abitare che mettano al centro la relazione comunitaria e la costruzione di relazioni supportive.

2.2 Lo scopo della Fondazione è quello di:

- promuovere interventi abitativi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza delle famiglie e dei singoli, promuovendone l'autonomia;

- promuovere, agevolare e coordinare, anche in concorso con i soggetti pubblici e privati del territorio metropolitano bolognese, l'espletamento di servizi finalizzati ad affrontare i bisogni abitativi e ad incrementare la dotazione di alloggi per l'affitto a canone sostenibile;

- promuovere l'abitare collaborativo nei termini definiti dagli strumenti urbanistici del Comune di Bologna, e cioè modelli innovativi di co-housing e di comunità di co-residenza, finalizzati a favorire l'autonomia dell'abitare privato con la condivisione di servizi, risorse e spazi comuni per valorizzare nuove forme di socialità e di vicinato.

La Fondazione si propone quindi come un soggetto idoneo a svolgere tutte quelle attività che direttamente o indirettamente si ritengano utili ed efficaci al perseguimento degli interessi generali di cui sopra.

In particolare, tale Fondazione, potrà:

- a) gestire patrimoni immobiliari di proprietà di soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione della Fondazione alloggi da gestire secondo le finalità statutarie della stessa;

- b) procedere all'assegnazione degli alloggi pubblici disponibili sulla base dei criteri individuati dal regolamento di gestione;

- c) provvedere alla gestione amministrativa degli alloggi, alle eventuali procedure di rilascio degli stessi qualora l'assegnatario perda i requisiti richiesti per la permanenza;

- d) assumere le funzioni di Agenzia per la locazione anche nei termini previsti dal Patto per la

Casa della Regione Emilia-Romagna (di cui alla DGR 960/2023 e s.m.i.);

e) provvedere alla gestione dei canoni con integrazione dei contributi agli inquilini di proprietari privati secondo quanto previsto dal Patto per la Casa sopracitato;

f) provvedere al riconoscimento ai locatori di garanzie in caso di morosità del conduttore, compresa l'assunzione in carico delle procedure legali per il rilascio dell'alloggio;

g) costituire e gestire un apposito Fondo di Garanzia per il pieno e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte per garanzie e spese legali;

h) effettuare studi e ricerche nel settore del social housing;

i) partecipare a progetti o iniziative nel settore abitativo proposti sia da Enti Pubblici che da soggetti privati, in quanto funzionali alla realizzazione degli scopi sociali e coerenti con i fini statutari;

l) gestire servizi di supporto all'abitare collaborativo anche in collaborazione con soggetti terzi (in termini di mediazione, consulenze, formazione, etc.).

3. Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o a essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità e a realizzare economie di gestione quali:

a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente e/o autonomo dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, a enti giuridici di ogni genere e specie, istituzioni pubbliche e/o private, che perseguano finalità coerenti con le proprie e/o strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

3.2 La Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

3.3 Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

3.4 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico valutate come complementari e sinergiche dai Fondatori, escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

3.5 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati per il perseguimento degli scopi statutari;

b) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;

c) stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art. 2.

e) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, purché complementari e sinergiche rispetto alle attività svolte dai Fondatori.

f) sostenere progetti e iniziative promossi da terzi, coerenti con gli scopi della Fondazione, anche mediante l'erogazione di contributi in denaro, l'assegnazione di spazi o l'attribuzione di altre misure di sostegno economico.

3.6 Nell'ambito delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare nel territorio della Città metropolitana di Bologna.

4. Sede

4.1 La sede della Fondazione è posta in Bologna.

4.2 Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere costituite nell'ambito della Città metropolitana per svolgere sia attività primarie, sia attività di promozione e di sviluppo della sua finalità istituzionale.

5. Patrimonio della Fondazione

5.1 Il patrimonio della Fondazione (il "Patrimonio") è costituito dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

5.2 Il **Fondo di dotazione** della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione iniziale corrisposto dai membri fondatori (i "Fondatori");

b) dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione, effettuati dai Fondatori espressamente destinati al Patrimonio;

c) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati;

d) dai beni mobili ed immobili espressamente destinati al Patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

e) dalle elargizioni fatte da Enti, soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;

f) dagli avanzi di gestione che per Statuto devono essere obbligatoriamente accantonati a Patrimonio;

g) dalle rendite non utilizzate, che possono essere destinate a incrementare il patrimonio in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione coerentemente con le finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

5.3 In caso di recesso di un Fondatore:

- la quota che questi ha versato non sarà restituita ma rimarrà a far parte del Fondo di dotazione della Fondazione;

- le quote derivanti dai versamenti effettuati che formeranno il Fondo di dotazione sono indivisibili e intrasmissibili.

5.4 Il **Fondo di gestione** della Fondazione è composto:

a) dai conferimenti, ordinari o straordinari, in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, accantonato l'importo destinato a fondo di dotazione;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) da eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento di brevetti ovvero dalla cessione dei risultati di ricerche finalizzate;

d) da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

e) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati non espressamente destinati al Fondo di dotazione;

f) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

g) da eventuali sponsorizzazioni ricevute per la realizzazione delle proprie attività.

I contributi a Fondo di gestione e i beni risultanti dall'attività della Fondazione costituiscono riserve disponibili se non diversamente disposto. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.5 Ogni attività di tipo commerciale eventualmente svolta nell'ambito delle iniziative di cui sopra, deve intendersi sempre strumentale al conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione e deve comunque avere un carattere non prevalente nell'ambito dei proventi della Fondazione.

6. Criteri di gestione del Patrimonio

6.1 Il Patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari di cui al precedente art. 2, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.

6.2 Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore del Patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;

- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare alle attività istituzionali della Fondazione un flusso di risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione stessa;

- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;

- collegamento funzionale con le finalità istituzionali.

6.3 Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

6.4 Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dai Fondatori, le decisioni in merito alla definizione delle eventuali politiche di investimento del Patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione relazione con cadenza almeno semestrale ai Fondatori circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti. Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie elaborate.

7. Esercizio finanziario e Bilancio

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 La proposta di bilancio di previsione è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno;

La proposta di bilancio consuntivo è approvata dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta all'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, da una nota integrativa e da una relazione qualitativa e quantitativa sui programmi di attività, sulla conservazione del patrimonio e sul perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto.

La proposta di bilancio preventivo e consuntivo deve essere trasmessa dal Consiglio di Amministrazione a tutti i membri dell'Assemblea, accompagnata dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio di Amministrazione e dalla Relazione dell'Organo di Revisione, se nominato, almeno trenta giorni prima della adunanza dell'Assemblea che deve approvarli.

7.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

7.4 Le obbligazioni sono contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di dotazione.

7.5 L'eventuale risultato gestionale di esercizio dovrà essere utilizzato prioritariamente alla ricostruzione del Patrimonio se intaccato da perdite pregresse.

7.6 È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

7.7 Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

8. Fondatori

8.1 La Fondazione è aperta alla partecipazione di nuovi soggetti giuridici pubblici o privati,

residenti in Italia o all'estero che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, siano in grado di concorrere alla realizzazione degli scopi della Fondazione secondo le modalità successivamente specificate e compatibilmente con le finalità statutarie.

8.2 Sono Fondatori i soggetti che sono già tali nella Fondazione o che subentreranno successivamente con la qualifica di Fondatori.

8.3 I Fondatori contribuiscono al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione della Fondazione mediante apporti in natura, in prestazione d'opera o in denaro, per un valore che sarà proposto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione all'Assemblea.

8.4 L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa, potrà attribuire la qualifica di Fondatore alle persone giuridiche, pubbliche o private che, pur non avendo partecipato all'atto costitutivo, deliberino di aderire alla Fondazione a tale titolo e di contribuire stabilmente al Patrimonio e al Fondo di gestione, mediante significativi apporti, in denaro o in natura o in prestazione d'opera, secondo la proposta formulata dal richiedente, approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì deliberare e decidere se i contributi proposti dal richiedente debbano ritenersi o meno comprensivi o sostitutivi degli apporti di cui al capoverso precedente, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea.

8.5 I Fondatori, ammessi alla Fondazione successivamente alla sua costituzione hanno la stessa posizione, diritti e doveri dei Fondatori originari.

I Fondatori hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

9. Partecipazione alla Fondazione

9.1 I soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 8 che intendono partecipare alla Fondazione devono avanzare domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.2 La domanda dovrà contenere:

- a) il nome, la ragione sociale o la denominazione e l'indirizzo o la sede legale del soggetto richiedente;
- b) la documentazione concernente l'attività svolta dal soggetto richiedente e i suoi piani di sviluppo;
- c) la sottoscrizione da parte del soggetto richiedente;
- d) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione dello Statuto della Fondazione e delle delibere già adottate;
- e) l'indicazione dei programmi/attività ai quali è potenzialmente interessato a partecipare;
- f) la qualifica di partecipazione con cui si richiede l'ammissione e l'entità dei contributi/liberalità/ conferimenti;
- g) l'atto che esprime la decisione di partecipare espressa dall'organo competente, qualora si tratti di una persona giuridica;
- h) ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.

9.3 La domanda di ammissione come Fondatori viene sottoposta al parere del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea, che delibera l'ammissione e le relative

modalità con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti ai componenti dell'Assemblea stessa.

10. Esclusione e recesso

10.1 Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al presente Statuto l'esclusione di Fondatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, fermo restando il dovere dei Fondatori esclusi di adempiere alle obbligazioni assunte. I motivi di esclusione possono riguardare, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

10.2 L'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

b) apertura di procedure di liquidazione giudiziale;

c) apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali ad eccezione delle procedure di concordato preventivo con continuità aziendale;

d) la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

10.3 L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice etico eventualmente adottato ai sensi del presente Statuto. Nell'eventualità in cui la Fondazione abbia adottato il Codice etico, i Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione ad eccezione delle ipotesi più gravi delle norme dallo stesso dettate.

10.4 I Fondatori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o via P.E.C. con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'esercizio ed ha efficacia dall'esercizio successivo a quello in cui è esercitato.

10.5 La perdita della qualifica di Fondatore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione stessa.

10.6 In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica Fondatore, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, l'Assemblea della Fondazione può deliberare la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentanza all'interno degli organi della Fondazione dell'ente cessato/estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'ente cessato/estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

Art. 11 Membri Sostenitori e Membri Ordinari

11.1 Sono Membri Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 I sostenitori potranno destinare parte del proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. Prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori sono ammessi con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei soci fondatori presenti. A seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione, i Sostenitori sono ammessi con delibera adottata dallo stesso con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

11.3 I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e di eventuali regolamenti di cui la Fondazione potrà dotarsi.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori, dopo l'ammissione, hanno diritto di nominare gli organi della Fondazione secondo quanto riportato negli articoli seguenti.

11.4 Sono Membri Ordinari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con le modalità e nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Membro Ordinario può essere attribuita, anche senza alcun versamento di contributi, conferimento di attività o di beni, a persone o enti senza scopo di lucro ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività, presente o passata, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

11.5 **Esclusione:** L'esclusione dei Membri Sostenitori e Membri Ordinari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- mancata corresponsione delle contribuzioni, dei conferimenti o mancata esecuzione delle prestazioni dovute;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione.

In ogni caso di esclusione, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

Nel caso di enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'Ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e di liquidazione.

11.6 **Recesso:** I Membri Sostenitori e i Membri Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, previa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per l'esercizio in corso.

In ogni caso di recesso, non si possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul patrimonio.

Resta fermo il dovere dei Membri Ordinari e Sostenitori, sia in caso di esclusione che di recesso, di adempiere alle obbligazioni assunte.

12. Organi della Fondazione

12.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) l'Organo di Controllo e l'eventuale Organo di Revisione;
- e) il Direttore;

12.2 La remunerazione delle cariche segue le regole di legge, anche con riferimento alle disposizioni espressamente dettate per i Fondatori.

13. Presidente della Fondazione

13.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea su designazione del Sindaco del Comune di Bologna.

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Spetta al Presidente la firma degli atti a rilevanza esterna che lo Statuto o altri atti organizzativi non riservino ad altri organi della Fondazione.

13.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea e approva l'ordine del giorno dei lavori.

13.4 Il Presidente della Fondazione, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente se nominato, ovvero da un Amministratore da lui delegato ovvero dall'Amministratore più anziano.

14. Assemblea

14.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori, rappresentati dal proprio legale rappresentante o suo delegato, nonché dai Membri Sostenitori e dai Membri Ordinari in regola con i pagamenti dei contributi.

14.2 Ogni Membro può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega. Ogni componente dell'Assemblea può essere portatore al massimo di una delega.

14.3 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Membri che rappresentano almeno un terzo degli stessi sottopongono alla loro approvazione. In particolare, l'Assemblea:

- a) determina le linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- b) delibera in merito alle modifiche dello Statuto (alla presenza di un notaio); fatto salvo quanto infra indicato;
- c) nomina e revoca dell'Organo di Controllo della Fondazione, indicandone anche il Presidente, e ne definisce i compensi;
- d) nomina dell'eventuale Revisore;
- e) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- f) nomina e revoca i membri del Consiglio di amministrazione a cui spetta l'indennità di carica e/o il compenso stabilito dall'Assemblea medesima in sede di nomina, qualora lo normativa lo consenta, ed il rimborso delle spese occasionate in ragione del loro ufficio, autorizzate e debitamente documentate;
- g) nomina il Presidente della Fondazione e ne determina il compenso, previsto solo qualora la normativa lo consenta e pertanto nei limiti di legge;
- h) delibera in merito all'ammissione di Fondatori;
- i) può proporre indirizzi non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sui programmi della Fondazione;
- l) può proporre al Consiglio di Amministrazione specifiche iniziative per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- m) delibera sullo scioglimento o trasformazione della Fondazione, con le maggioranze previste all'art. 26;
- n) delibera con le maggioranze previste all'art. 26 la richiesta di scioglimento della Fondazione alle Autorità pubbliche previste dall'ordinamento nei confronti delle fondazioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nonché del Codice Civile,
- o) approva la Relazione Programmatica redatta dal Direttore,
- p) delibera in merito all'eventuale adozione di un Codice Etico, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

15. Funzionamento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione mediante avviso agli aventi diritto, tramite PEC, o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione, ricevuto almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Alle riunioni dell'Assemblea, sono invitati anche gli amministratori e i sindaci (che però non partecipano al calcolo del quorum costitutivo e deliberativo) con un preavviso di giorni otto mediante PEC, o con qualsiasi mezzo o strumento tecnologico comportante la certezza di ricezione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza anche dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Presidente ha tuttavia la facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

15.2 In mancanza delle formalità di cui al punto precedente, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i Fondatori, i Membri Sostenitori e i Membri Ordinari (personalmente o tramite rappresentante), gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare. In tutti gli altri casi si applicano le norme del Codice Civile in materia di assemblee dei soci di società per azioni.

15.3 L'Assemblea può tenersi, con interventi in remoto dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soggetti che lo compongono; è pertanto necessario che:

a) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii) regolare lo svolgimento dell'adunanza; e (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria e salvo il caso di assemblea da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione nei quali gli intervenuti potranno affluire, ovvero la piattaforma di audio video conferenza.

15.4 Ogni Membro ha a disposizione un voto nell'Assemblea.

15.5 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge inderogabili. L'Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto o da norme di legge inderogabili.

15.6 L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, delibera in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligando tutti i Membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso da esercitarsi a norma di legge e di Statuto.

15.7 L'Assemblea si tiene almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di giugno.

15.8 L'Assemblea è presieduta, senza potere di voto, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, assenza o nel caso di argomenti posti all'ordine del giorno di possibile conflitto, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere più anziano; in mancanza, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dagli intervenuti. Al fine di constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è tenuto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, e la validità delle eventuali deleghe; allo stesso Presidente spetta dirigere e regolare lo svolgimento del Consiglio dell'Assemblea nonché accertare e proclamare l'esito delle deliberazioni.

15.9 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, non componente dell'Assemblea, nominato dagli intervenuti, salvo che, per disposizione di legge o per volontà del Presidente stesso, il verbale non debba essere redatto da un notaio.

15.10 Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario (o dal notaio, se presente). In particolare, dal verbale devono risultare: (i) la data della riunione; (ii) l'identità dei soggetti intervenuti alla riunione (anche per allegato); (iii) gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente; (iv) le modalità e il risultato delle votazioni, con specifica indicazione dei Membri favorevoli, astenuti o dissenzienti; e (v) su eventuale richiesta dei Membri, un sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle riunioni dell'Assemblea.

16. Consiglio di Amministrazione

16.1 L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 Amministratori, compreso il Presidente, nominato dall'Assemblea attenendosi alle indicazioni ricevute nell'atto di designazione del Comune di Bologna.

Nel caso di composizione a 3 membri, a ciascun Fondatore spetta la designazione di un componente. Nel caso di composizioni a 5, almeno 3 Amministratori saranno designati nel modo seguente: 2 Amministratori sono designati dal Comune di Bologna e almeno 1 sarà designato dal Comune in accordo con ASP Città di Bologna e Città metropolitana. I rimanenti componenti saranno designati dai Fondatori che aderiranno successivamente.

16.2 Non può essere nominato Amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, il soggetto che sia dichiarato in procedura di Liquidazione Giudiziale, interdetto o inabilitato o colui che sia condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.3 Gli Amministratori devono rispettare il disposto dell'art. 2391 del Codice Civile in materia di conflitto di interessi, pertanto tale conflitto è regolato dal contenuto del suddetto articolo.

16.4 Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato, volta per volta, dall'Assemblea in sede di nomina e comunque per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi. Essi scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio per il quale sono nominati. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

16.5 L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato o al Sindaco Unico.

16.6 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito, intendendosi per tale il giorno in cui si riunisce per la prima volta il nuovo organo. Se nei successivi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine il Consiglio di Amministrazione non avrà provveduto a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo, dovrà provvedervi l'Organo di controllo senza ulteriore indugio.

16.7 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, purché la maggioranza degli Amministratori sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori saranno sostituiti secondo quanto previsto dal presente Statuto per la nomina degli stessi. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e fino alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione dovranno limitarsi alla sola amministrazione delle attività correnti.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Vice Presidente, il quale dura in carica per la durata del mandato di Amministratori.

17. Consiglio di Amministrazione - Funzionamento

17.1 Il Presidente o chi ne fa le veci convoca il Consiglio di Amministrazione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta dalla maggioranza degli Amministratori integrata con la convocazione anche da parte dell'organo di controllo. Lo stesso Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché tutti gli Amministratori siano informati sulle materie da trattare.

17.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante raccomandata a.r., PEC o mail con prova della consegna o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Amministratore e dei Sindaci effettivi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di

Amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando si trovino riuniti in qualsiasi luogo tutti gli Amministratori e siano presenti tutti i Sindaci effettivi ovvero il Sindaco Unico; resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non ritenga di essere sufficientemente informato.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nell'avviso di convocazione è possibile stabilire che la riunione si tenga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di assenza o di suo impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In caso di impedimento del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dall'Amministratore più anziano di età. Su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, il Consiglio di Amministrazione può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

17.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la decisione cui accede il voto di chi presiede.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) stabilisce i requisiti per assumere la qualifica di Fondatore e propone le relative richieste di ammissione all'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- c) definisce le politiche di investimento del Patrimonio della Fondazione, sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dall'Assemblea;
- d) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- e) delibera sulla destinazione degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) approva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le proposte dei Fondatori sulla parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare all'incremento del Patrimonio;
- g) determina la parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi diversi dai precedenti da destinare ad eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;
- h) può autorizzare che gli apporti dei Fondatori non destinati al patrimonio siano utilizzati per specifiche iniziative di interesse sociale;

- i) può proporre, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, modifiche dello Statuto della Fondazione da sottoporre all'Assemblea;
- j) delibera sulla apertura e chiusura di unità locali e sedi secondarie;
- k) delibera in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione in organismi, Fondazioni o Associazioni;
- l) nomina i rappresentanti negli organi collegiali delle Società e negli organismi partecipati dalla Fondazione;
- m) svolge ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e approva tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nelle lettere precedenti;
- n) propone all'Assemblea l'eventuale adozione del Codice Etico;
- o) sottopone all'Assemblea una Relazione Programmatica, redatta dal Direttore, contenente le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi;
- p) approva, su proposta del Direttore, i contenuti essenziali delle eventuali convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati all'attività della Fondazione;
- q) determina annualmente la misura minima dei contributi dovuti da ciascun sostenitore;
- r) approva eventuali regolamenti per il funzionamento della Fondazione;
- s) attribuisce a terzi la qualifica di Sostenitori ovvero procede alla loro esclusione;
- t) stabilisce il compenso del Direttore e determina le funzioni e i poteri;
- u) stabilisce il compenso spettante all'Organo di Revisione, se nominato, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- v) svolge tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dal presente Statuto e dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi ai singoli consiglieri, anche con facoltà di sub delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

17.7 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo, almeno ogni 90 (novanta) giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo della Fondazione.

17.8 Il compenso del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina.

17.9 I consiglieri che non partecipano nel corso di un anno solare a 3 (tre) riunioni del Consiglio di Amministrazione senza adeguata giustificazione, decadono dal loro incarico e devono essere sostituiti.

17-bis. Direttore

17. bis 1 Il Direttore è nominato dal Consiglio d'Amministrazione fra persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e della gestione di enti simili. Il rapporto del Direttore con la Fondazione regolato dalle norme del diritto privato.

Il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce il compenso e ne determina le funzioni ed i poteri nell'ambito di quanto prescritto al presente articolo. Al Direttore spetta la responsabilità della

gestione amministrativa e operativa della Fondazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e senza che la sua presenza sia conteggiata ai fini della determinazione dei relativi quorum costitutivi.

Al Direttore spetta, in particolare, sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche e il bilancio preventivo e consuntivo per il successivo esame da parte dell'Assemblea.

18. Organo di Controllo ed eventuale Organo di Revisione

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico o Collegiale e ne determina il compenso.

18.2 Il Sindaco Unico deve essere un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.3 Il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi tra cui il Presidente e di 2 (due) supplenti. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea. Dei tre membri effettivi, almeno due, fra cui il Presidente, devono essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.4 L'organo di controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.5 All'Organo di Controllo della Fondazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dalla legge per l'Organo di Controllo delle società a responsabilità limitata.

18.6 All'Organo di Controllo spetta la revisione legale dei conti. È comunque data facoltà all'Assemblea di attribuire la revisione legale ad un revisore, o ad una società di revisione, iscritti all'Albo dei revisori; in questo caso non è necessario che il Sindaco Unico o i Sindaci siano revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

18.7 Il Sindaco che non partecipa nel corso di un anno solare a 2 (due) riunioni del Collegio senza adeguata giustificazione, decade dall'incarico; in tal caso, subentra il supplente più anziano d'età sino alla successiva riunione dell'Assemblea che provvederà alla nuova nomina.

18.8 I componenti dell'Organo di Controllo sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

18.9 L'Organo di Controllo esprime un parere sul Bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

19. Commissioni Consultive

19.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire e/o avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

19.2 Possono essere chiamati a partecipare singoli membri del Consiglio di Amministrazione ovvero soggetti esterni alla Fondazione, in ragione della specifica esperienza e professionalità.

20. Scritture contabili e bilancio

20.1 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del

Codice Civile e dalle vigenti disposizioni normative.

20.2 Il bilancio di esercizio è redatto, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili, e approvato dall'Assemblea nei termini previsti per le società per azioni.

20.3 Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata da una Relazione che illustri i risultati di gestione e dalla Relazione dell'Organo di Revisione, se nominato, deve essere, a cura del Presidente della Fondazione, trasmessa ai soggetti aderenti.

21. Personale della Fondazione

21.1 La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.

22. Codice etico

22.1 La Fondazione può adottare un proprio regolamento recante le norme etiche e di comportamento, proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

23. Operazioni Straordinarie

23.1 Sono consentite le operazioni straordinarie in conformità a quanto previsto dagli articoli 16, 42bis e 2500 octies del Codice Civile.

24. Durata ed Estinzione della Fondazione

24.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

24.2 La Fondazione si estingue, per le cause previste dal codice civile, su proposta dell'Assemblea assunta con il voto favorevole dei quattro quinti dei propri membri e comunque con il voto favorevole del Comune di Bologna e degli altri fondatori.

Per l'esecuzione della liquidazione l'Assemblea nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione saranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito l'Organo di Revisione, se nominato, a Enti, Fondazioni o Associazioni che abbiano finalità analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione.

25. Controlli

25.1 La Fondazione è soggetta agli ordinari controlli svolti dalle Autorità competenti, ai sensi delle norme del codice civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali, vigenti in materia.

26. Clausola di chiusura

26.1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme vigenti in materia.

27. Foro Competente

27.1 Il Tribunale di Bologna è competente per qualsiasi controversia tra la Fondazione ed i suoi Membri relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della

Fondazione, salva diversa e inderogabile competenza prevista dalla legge.